Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 16 febbraio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 953.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in clinica odontoiatrica e stomatologica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.

L'art. 206, relativo alla scuola di specializzazione in clinica odontoiatrica e stomatologica, che muta la propria denominazione in odontostomatologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 206 - *Scuola di specializzazione in odontostomatologia.* — La durata del corso è di tre anni.

Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di venticinque allievi per ogni anno di corso.

La frequenza è obbligatoria per l'intero anno scolastico.

Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) microbiologia ed igiene orale;
3) farmacologia;
4) patologia odontostomatologica;
5) odontotecnica;
6) anestesia e chirurgia stomatologica;
7) odontoiatria conservativa I (biennale);
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) odontoiatria conservativa II (biennale);
2) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale I (biennale);
3) parodontologia I (biennale);
4) anatomia e istologia odontostomatologica;
5) odontoiatria infantile;
6) radiologia odontostomatologica;
7) ortopedia dento-maxillo-facciale I (biennale);
8) chirurgia maxillo-facciale I (biennale);
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) clinica odontostomatologica;
2) chirurgia maxillo-facciale II (biennale);
3) medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
4) ortopedia dento-maxillo-facciale II (biennale);
5) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale II (biennale);
6) parodontologia II (biennale);
esercitazioni pratiche.

Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre).

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento, e approvato dal direttore della scuola.

L'art. 237, relativo alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 237. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la clinica neurochirurgica della Università di Milano e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli iscritti e di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica I (quinquennale).

2° *Anno*:

neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica II (quinquennale).

3° *Anno*:

neuroanestesiologia e rianimazione;
neuroradiologia I (biennale);
neuropatologia;
clinica neurochirurgica III (quinquennale).

4° *Anno*:

neuroradiologia II (biennale);
neurotraumatologia;
tecniche operatorie I (biennale);
clinica neurochirurgica IV (quinquennale).

5° *Anno*:

neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
tecniche operatorie II (biennale);
clinica neurochirurgica V (quinquennale).

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 9

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40.

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICHE AL TESTO UNICO 20 MARZO 1967, N. 223, DELLE LEGGI PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI.

Art. 1.

L'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani che vengono cancellati dalla anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui sono emigrati, sempreché conservino i requisiti per essere elettori.

I cittadini di cui al primo comma possono chiedere, in ogni momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale è iscritto il coniuge.

I cittadini italiani residenti all'estero, purché in possesso dei requisiti per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti o di essere reiscritti, se già cancellati, nelle liste elettorali, sebbene non risultino compresi nell'anagrafe della popolazione residente del comune.

La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste elettorali risultava iscritto il richiedente all'atto della emigrazione, o del comune di nascita dei suoi ascendenti o del comune nella cui anagrafe elettorale è iscritto il coniuge.

Per le cittadine straniere residenti all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, la domanda deve essere inviata, con le modalità di cui sopra, al sindaco del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.

I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi di cui ai commi precedenti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al quarto comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali ».

Art. 2.

All'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma sono aggiunte le seguenti parole: « 5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune. »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1). »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:

« Art. 32-*bis*. — Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione ».

Titolo II

NORME TRANSITORIE PER LA ISCRIZIONE O REISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. 4.

I cittadini italiani già cancellati dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza entro il mese di febbraio dell'anno 1979.

La iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sulla scorta delle risultanze dei registri, atti e documenti tenuti dal comune e previo accertamento del possesso della capacità elettorale.

Alle richieste dei sindaci per l'acquisizione dei documenti necessari all'attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta.

Qualora le richieste vengano effettuate dopo che siano stati convocati i comizi elettorali, il termine previsto dal comma precedente è ridotto a due giorni. In tal caso sia la richiesta da parte del sindaco sia le risposte devono essere effettuate telegraficamente.

Un esemplare della deliberazione della commissione elettorale comunale e dell'elenco dei cittadini che vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del presente articolo è depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, per un periodo di cinque giorni. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Durante lo stesso periodo il sindaco, con manifesto da affiggere all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale contro le decisioni della commissione elettorale comunale a presentarlo nel termine di cinque giorni successivi al periodo del deposito di cui al precedente comma, con le modalità di cui all'articolo 20, commi primo, secondo, terzo e quarto, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

La commissione elettorale mandamentale decide entro cinque giorni dalla acquisizione delle eventuali controdeduzioni.

Art. 5.

Gli elettori italiani residenti all'estero che per qualsiasi motivo non vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del precedente articolo, pure avendone i titoli possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti, se già cancellati, a norma del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni

Art. 6.

Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblica

zione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

Art. 7.

Entro dieci giorni dall'iscrizione o reiscrizione effettuata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 il sindaco ne dà notizia agli interessati.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — BONIFACIO — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1979, n. 41.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Ritenuta la necessità di apportare talune modifiche ed integrazioni al regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, è modificato come appresso:

Art. 2 (*Categorie degli elettori e degli eleggibili*) - al primo comma, dopo le parole « di ruolo », sono aggiunte le seguenti: « e non di ruolo con rapporto di impiego a tempo indeterminato ».

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai dipendenti civili appartenenti alle carriere ed ai ruoli e qualifiche speciali di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè agli impiegati appartenenti al ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli impiegati a contratto assunti dagli uffici all'estero nonchè gli impiegati locali di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23 ».

Art. 3 (*Data delle elezioni*) - dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Esse hanno luogo in una giornata festiva e proseguono, ove ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo. La data è stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le votazioni possono effettuarsi presso i seggi elettorali o per corrispondenza ».

Art. 7 (*Seggi e liste elettorali*) - il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Gli elettori che prestano servizio in sedi periferiche in cui non sia possibile la istituzione del seggio, votano per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circoscrizionale e con le modalità previste dal successivo art. 19-*bis* ».

Il quinto comma è sostituito con il seguente:

« Entro lo stesso termine la predetta commissione provvede per ciascun seggio alla compilazione, in duplice esemplare, di due liste: una degli elettori assegnati al seggio e una degli elettori che votano per corrispondenza.

Per gli elettori che votano per corrispondenza la commissione elettorale circoscrizionale provvede, in tempo utile, all'invio della scheda elettorale e della relativa busta per la restituzione ».

Art. 10 (*Formazione delle liste dei candidati*) - al primo comma, lettera *a*), dopo le parole « consiglio di amministrazione », sono aggiunte le seguenti: « nel Consiglio superiore della pubblica amministrazione e nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente:

Art. 19-*bis* - (*Votazioni per corrispondenza*). — « La commissione elettorale circoscrizionale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, in relazione a quanto previsto dal comma primo del precedente art. 7, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e

della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con la commissione elettorale circoscrizionale, che dovrà provvedere allo spoglio.

Tali istruzioni devono essere adeguate al presente regolamento e garantire la segretezza del voto.

Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante la normale scheda elettorale, che dovrà essere fatta pervenire in plico sigillato, dalla commissione elettorale circoscrizionale all'elettore almeno tre giorni prima della data di cui al comma seguente, assieme alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e ad un volantino indicante il giorno previsto dal quinto comma del presente articolo, entro cui il voto deve essere inviato alla commissione elettorale circoscrizionale.

L'invio della scheda votata è effettuato dall'elettore il quale, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta di cui al precedente comma la scheda piegata ed incollata secondo le linee in essa tracciate e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato deve essere rimesso, a mezzo di raccomandata di servizio, alla commissione elettorale circoscrizionale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione.

Fa fede la data del timbro postale ».

Art. 22 (*Chiusura delle operazioni di votazioni e rinvio della seduta per lo scrutinio*) - il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Provvede a sigillare l'urna, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro del seggio e rinvia la seduta alle ore 8 del giorno successivo, per procedere allo scrutinio, ovvero alla prosecuzione delle votazioni, nel caso che il decreto di indizione delle elezioni, a norma dell'art. 3, stabilisca che le operazioni di votazioni debbono protrarsi fino alle ore antimeridiane del giorno successivo ».

Art. 23 (*Operazioni di scrutinio*) - alla fine del primo comma, dopo la parola « scrutinio », sono aggiunte le seguenti: « oppure dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto ».

Il quarto comma è sostituito con il seguente:

« Le operazioni di scrutinio debbono essere portate a termine entro le ore 14 se la votazione è stata chiusa il giorno precedente ed entro le ore 20 se la votazione è stata chiusa alle ore 14 dello stesso giorno ».

Art. 26 (*Operazioni per lo spoglio, per il riepilogo dei voti e per il riparto dei seggi da parte della commissione elettorale circoscrizionale*) - il primo comma è sostituito con i seguenti:

« La commissione elettorale circoscrizionale il decimo giorno successivo al primo giorno di votazione procede alle seguenti operazioni:

1) fa lo spoglio delle schede ricevute dai votanti per corrispondenza. Il presidente della commissione provvede ad aprire le buste e, dopo aver controllato la corrispondenza delle generalità dell'elettore mittente indicate sul retro di ogni busta con quelle riportate nella lista degli elettori che votano per corrispondenza, include nell'urna le schede votate avendo cura di non aprirle.

Dell'inserimento di ciascuna scheda nell'urna, è fatta attestazione mediante apposizione, nell'apposita colonna della lista, della firma di un componente la commissione accanto al nome del mittente;

2) fa lo spoglio delle schede eventualmente ricevute ai sensi del penultimo comma dell'art. 25;

3) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione così come risultano dai verbali dei seggi stessi e dallo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza.

Le buste contenenti i voti per corrispondenza che giungono decorso il termine stabilito nel precedente comma, vengono aperte con le modalità di cui al punto 1); peraltro le schede votate e ivi contenute sono trasmesse, senza essere aperte, alla commissione elettorale centrale, dopo che il presidente vi ha apposto la annotazione " annullata perchè giunta dopo la chiusura delle operazioni previste dall'art. 26 del presente regolamento " ».

Art. 29 (*Adempimenti della commissione elettorale centrale per l'assegnazione dei posti di rappresentante e la proclamazione degli eletti*) - al sesto comma le parole da « fermo rimanendo » a « precedente comma » sono sostituite con le seguenti: « anche ove sia superato il limite massimo complessivo di rappresentanti indicato nel precedente comma ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro e del segretario della commissione tecnica per i problemi dell'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1975, concernente l'istituzione della commissione tecnica per i problemi dell'editoria, prevista dall'art. 7 della predetta legge;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1975, concernente la composizione della commissione suddetta;

Visto il telegramma della Federazione italiana editori giornali in data 12 gennaio 1979, con il quale il dottor Lorenzo Jorio viene designato a sostituire, in rappresentanza della suddetta federazione in seno alla commissione tecnica per i problemi dell'editoria, il dott. Angelo Rizzoli;

Considerata la opportunità di procedere alla sostituzione del segretario della commissione tecnica per i problemi dell'editoria dott. Enrico Longo, nominato

primo dirigente, con la dott.ssa Laura Lo Presti, direttore aggiunto di divisione dei ruoli dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Jorio, è nominato membro della commissione tecnica per i problemi dell'editoria in sostituzione del dott. Angelo Rizzoli. La dott.ssa Laura Lo Presti, è nominata segretario della commissione stessa in sostituzione del dott. Enrico Longo.

Roma, addì 18 gennaio 1979

p. *Il Presidente*: BRESSANI

(958)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Spalding Persenico, in Gordona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Spalding Persenico di Gordona (Sondrio), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Spalding Persenico di Gordona (Sondrio).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(1296)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1978.

Sostituzione di un membro effettivo e nomina di un membro supplente della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e sulla revisione del sistema catastale;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975, registro n. 49 Finanze, foglio n. 274, con il quale è stata costituita la commissione censuaria centrale;

Visti gli articoli 24 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato;

Considerato che il prof. Francesco Saja, componente effettivo di entrambe le sezioni della suddetta commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi di salute;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante;

Vagliata l'opportunità che la copertura di tale posto sia effettuata con la nomina a componente effettivo di un componente supplente di entrambe le sezioni della commissione e con la contemporanea sostituzione di quest'ultimo con un componente di nuova nomina avente i requisiti di legge;

Decreta:

Il prof. Piero Carrer, già componente supplente di entrambe le sezioni della commissione censuaria centrale, è nominato componente effettivo delle sezioni stesse, in sostituzione del dimissionario prof. Francesco Saja.

Il prof. Giuseppe Guerrieri, nato a Perugia il 17 aprile 1920, ordinario di economia e politica agraria nella Università di Perugia, è nominato componente supplente di entrambe le sezioni della commissione censuaria centrale, in sostituzione del prof. Piero Carrer.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1978
Registro n. 43 *Finanze, foglio n.* 193

(928)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cederna, in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza (Milano), con effetto dal 14 luglio 1975;

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1976, 11 febbraio 1977, 21 settembre 1977 e 17 aprile 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza (Milano), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(1291)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visti i propri decreti del 22 marzo 1978 e 5 ottobre 1978, con i quali le elezioni sono state indette per il 29 ottobre 1978 e successivamente rinviate al 10 dicembre 1978;

Visto il telex n. 1279 del 31 ottobre 1978, con il quale la Presidenza del Consiglio ha invitato le singole amministrazioni a rinviare lo svolgimento delle elezioni al 25 marzo 1979;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali, sono ulteriormente rinviate al 25 marzo 1979 ed avranno svolgimento dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 5 dicembre 1978

Il Ministro: BISAGLIA

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., in Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., con sede legale in Palermo, con effetto dal 13 settembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1978 e 4 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., con sede legale in Palermo, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(1293)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forgialluminio Piave, in Pedavena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Forgialluminio Piave, con sede in Pedavena (Belluno), con effetto dal 9 agosto 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 1977 e 22 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forgialluminio Piave, con sede in Pedavena (Belluno), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(1294)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1979.

Sostituzione di alcuni componenti il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 5 aprile 1961 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica numeri 343 del 12 gennaio 1972 e 611 del 2 aprile 1974;

Visto il proprio decreto del 16 luglio 1976, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la nota n. 144/RiS/P del 10 novembre 1978, con la quale il presidente dell'ENAIP ha comunicato che, essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 8 dello statuto dell'Ente, sono decaduti dal loro incarico i consiglieri: Rosati Domenico, Martoriati Mario, Lionello Antonio, Sala Franco, Picchi Antonio, Puleio Domenico, Occhiofino Nicola, Filippi Giampietro, Tortora Fausto, gli ultimi tre nominativi in qualità di esperti;

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione delle cariche in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente;

Viste le designazioni sostitutive fatte dal Comitato esecutivo nazionale ACLI;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale è integrato dai signori:

Ascani Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Praderi Pietro, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Barbo Tarciso, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Gallina Ezio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Ferrarelli Mario, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Lavecchia Sergio, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Capitummino Angelo, designato, in qualità di esperto, dal Comitato esecutivo nazionale ACLI;

Rosati Daniele, designato, in qualità di esperto, dal Comitato esecutivo nazionale ACLI;

Savino Gennaro, designato, in qualità di esperto, dal Comitato esecutivo delle ACLI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(936)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali di Modena e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali di Modena e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali di Modena e provincia, è determinato come segue:

minestra	L.	105	giornaliere
pietanza	»	120	»
pasto completo	»	225	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(934)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai custodi di stabilimenti industriali di Modena e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai custodi di stabilimenti industriali di Modena e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai custodi di stabilimenti industriali di Modena e provincia, è determinato come segue:

alloggio	L.	14.612	mensili
riscaldamento	»	3.640	»
illuminazione elettrica	»	1.430	»
acqua	»	312	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(935)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.

Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 114 e 116, secondo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 204 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuto che l'attività dei sommozzatori differisce da quella svolta dai palombari sia per la tecnica sia per i mezzi impiegati durante la prestazione e ravvisata quindi, in relazione alle esigenze del traffico, la necessità di riconoscere la categoria e disciplinarne l'impiego;

Sentito il Ministero della sanità;

Sentito il Ministero della pubblica istruzione;

Sentito l'ufficio del Ministro per le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale

E' istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.

Art. 2.

Attività dei sommozzatori

I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

Art. 3.

Registro dei sommozzatori

Il registro dei sommozzatori in servizio locale è tenuto dal comandante del porto.

Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

1) età non inferiore a 18 e non superiore a 35 anni;

2) cittadinanza italiana;

3) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardiovascolare e otorinolaringoiatrico nonchè da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o — in sua assenza — da un medico designato dal capo del compartimento, che si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti all'alcool;

4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

5) buona condotta morale e civile;

6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore.

La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto.

Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3) ed al comma terzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:

1) uno, che funge da presidente, dal capo del compartimento;

2) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio;

3) uno dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

Art. 4.

Libretto di ricognizione

Il comandante del porto, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo precedente, rilascia al sommozzatore in servizio locale un libretto di ricognizione analogo al modello già approvato per i lavoratori portuali.

Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni contenute nell'art. 155 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, citato in premesse.

Art. 5.

Cancellazione dal registro

Alla cancellazione dal registro si procede:

1) per morte;

2) per permanente inabilità al servizio;

3) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

4) a domanda;

5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'art. 3 del presente decreto.

L'inabilità di cui al n. 2) del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'art. 156 del predetto regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Art. 7.

Norma transitoria

Entro sei mesi dalla data del presente decreto potranno essere iscritti nel registro previsto dall'art. 3 coloro che alla data del presente decreto abbiano superato i limiti di età previsti dallo stesso art. 3, n. 1), ma non abbiano oltrepassato i 40 anni di età, purchè documentino di esercitare già da almeno cinque anni e in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero siano in possesso di idoneo titolo rilasciato da istituto statale o da scuole e centri di formazione e qualificazione professionale, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1979

Il Ministro: RUFFINI

SCHEDA DI VALUTAZIONE PSICO-FISICA-ATTITUDINALE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI SOMMOZZATORI

Cognome . . . nome . . . nato
il . . . a . . . prov . . . sesso . . .
sports praticati . . .

1) Anamnesi . . .

2) Statura . peso . . . perimetro toracico inspirata . . .
espirata . . .

3) Esame spirometrico . . .

4) Tempi di apnea (previa iperventilazione di 60"): inspirata . . .
espirata . . .

5) Esame obiettivo:
capo e collo . . .
torace . . .
addome . . .
ernie . . .
apparato urogenitale . . .
apparato osteoarticolare . . .
apparato muscolare . . .
sistema cardiocircolatorio . . .
sistema nervoso . . .

6) Esame oculistico:
visus o d. . . . o.s. . . . binoculare . . .
esame del fondo . . .
senso cromatico . . .
annotazioni . . .

7) Esame otorinolaringoiatrico:
or. d. . . .
or s. . . .
naso . . .
rinofaringe . . .
dentizione . . .
prove audiometriche . . .
annotazioni . . .
(con masch. osc.) prove labirintiche statiche . . .
(con masch. osc.) prove labirintiche dinamiche (m. a stella) . . .

8) Rx torace . . .

9) Step test (La Cava): — polso a riposo . . . press. art. a riposo
. . .
(prova di sforzo: sgabello alt. 40 cm, 30 movimenti di salita completa, 30 movimenti di discesa completa = movimenti totali 120 al minuto)
polso dopo test . . . press. art. dopo test . . .
tempo di ripristino: polso . . . press. art. . . .

10) E.C.G.:
a riposo . . .
dopo step test . . .

11) Testi in ipotermia (in casi particolari):
temperatura cutanea normale . . .
tempo di esposizione . . .
temperatura cutanea: in ipotermia . . .
tempo di recupero . . .
mezzo ipotermico usato . . .
E.C.G.: a riposo, temperatura . . .
dopo step test, temperatura . . .
step test: temperatura . . . polso a riposo . . .
press art. a riposo . . .
temp dopo test . . . polso dopo test . . .
press art. dopo test . . .
tempo di ripr.: temperatura . . . polso . . .
press. art. . . .

12) Analisi di laboratorio:
es. urine (completo) . . .
es. emocromocitometrico . . .
azotemia . . .
glicemia . . .
prove emogeniche . . .
V.E.S. . . .
ind. K. . . .
V.D.R.L. . . .
gruppo sanguigno . . .
annotazioni . . .

13) Prove psicotecniche:

a) Percezione direzione suono (masch. oscur.):
pd. . . . pc. . . . ps. . . . =
pd. . . . pc. . . . ps. . . . =
} = . . .

b) Percezione suoni aritmici (masch. oscur.):
od. . . . su . . .
os. . . . su . . .
ods. . . . su . . .
} . . . = . . .

c) Serie numeriche (masch. oscur.):
percezione quantitativa . . . su . . .
coordinazione spaziale . . .
deviazione orizz. scritta . . .
deviazione vert. scritta . . .
note . . .
} = . . .

d) Costruzione meccanica (masch. oscur.):
tipo . . . tempo/esec. . . .
risultato operativo . . .
capacità operativa . . .
note . . .
} = . . .

e) Labirinto:
tempo/esec . . . risultato . . .
capacità operativa . . .
} = . . .

f) Costruzioni geometriche intuitive (piane/solide):

capacità operativa . . .
tempo/esec. . . . . . . = ...
n. costruzioni . . . .
note . . . . . .

g) Serie modulari (alfabetiche e/o numeriche):

1) (1, 3, 5;) . .
(2, 4, 6; . .) . . .
2) (1, 3, 4, 7, 8;) . . .
(2, 4, 5, 8, 9;) . . . .
3) . (10, 8, 9, 6, 8, 10;) . . . . = note . . . .
(9, 10, 8, 7, 5, 9;) . . . . .
4) (18, 20, 15, 17, 11) . . .
(17, 19, 14, 16, 10) . . .
5) . (15, 18, 15, 17, 20) . .
(20, 17, 11, 19, 7, 3) . . . .

h) Sollecitazione labirintica, con sedia girevole (senza e con effetto risacca):

(masch. oscur.): polso . . temper corp . .
(operazioni aritmetiche adeguate alla cultura del soggetto):

tempo 90", n giri 90

× . . = . . .
. . + . = ... = ...
. . : . = ...
. — . = . . .

Movimento arti

(inferiori/superiori; singoli e contemporanei)
(percezione agli urti):

spd. . . . . = ...
sps. . . = . . = ...
gd . = . .
gs. . . . = ...

(le domande — indicate a titolo di esempio e da formulare velocemente e con voce chiara — con o senza nesso logico impegnano il candidato a pronte risposte adeguate):

quanti anni hai? . . .
giorno e mese di n. . . . .
che auto hai? . . . . = ...
giorno, mese, anno di acquisto . .
dove sei nato? . . . .

sul pianeta Terra da che parte sorge (tramonta) il sole? . . . . = ...
note . . . .

Equilibrio in fase dinamica . . . .

(stato di equilibrio sul seggiolino):
stop stato . . . .

(stato di equilibrio in deambulazione direzionale obbligata):
alla luce: stato eq . . . .

note . . . .
recupero . . . .
polso . . . .
note . . . .

i) Comp/Dec. in camera iperbarica:

Bat. . polso comport. . . . . . .
Bat. polso . comport . . . . . .
Bat. . polso . comport . . . . . .
Bat. polso . . comport. . . . . . .
Bat. . op. manuale . . . .
Bat. op. man. al buio . . .
Bat. op. riflessi psicot . . . .
Bat. . . . T/Comp . . . T/Sosta . . . . .
Bat. . . T/Dec. . T/Sosta . . . .
Bat. T/Dec. . . T/Sosta . . . . .
Bat. . . T/Dec. . . . . T/Sosta . . . . .
Bat. . Tests: manuali, c.op . . . . .
tecnici, c.op . . . . . .
intell., ...
applic., ...

Bat. . . . Ox a mezzo . . . . . .
reazioni . . . .
sopportabilità . . . .

T/Tot/Comp-Dec. . . . .
Comport psicol. . . . .
Comport fisiol. . . . .
Comport tecnico . . . .
Difficoltà . . . .

Varie . . . .
Giudizio finale . . . . .

14) Giudizio complessivo finale (1) . . . .
Annotazioni e rilievi . . . .

Luogo e data . .

Il medico responsabile
. . . .

(1) Il giudizio sarà espresso con *idoneo* ovv *idoneo con limitazioni* (indicare quali) ovv. *non idoneo.*

FIGURE GEOMETRICHE INTUITIVE

LABIRINTO

ST. 1 = T/TOT ....
" 2 = " ....
" 3 = " ....
" 4 = " ....
" 5 = " ....
} ....

(940)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Leonetta di Bari, con effetto dal 13 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1977, 11 marzo 1978 e 29 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta di Bari, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Innocenti S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano, con effetto dal 15 giugno 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1977, 31 marzo 1977, 1° luglio 1977, 14 gennaio 1978 e 21 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano, è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(1295)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cotonificio F.lli Pozzi Electa S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Cotonificio F.lli Pozzi Electa S.p.a., ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 17.937,23 di cui al mod. B-Import n. 2908920 rilasciato in data 23 agosto 1972 dal Credito Varesino in Milano, per l'importazione di una partita di cotone di origine Sudan e provenienza Sudan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 1° febbraio 1973 con un ritardo, quindi, di settanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; limitatamente a $ USA 8.995,99 mentre la rimanenza è stata importata nei termini di validità di detto impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare *« Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A)*, trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490603 del 23 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 6 dicembre 1977 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto trattasi di giustificazioni di carattere puramente aziendale (la merce di qualità non confacente alle esigenze della ditta, è stata lasciata in magazzino allo stato estero in attesa di essere venduta ad un acquirente meno esigente);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cotonificio F.lli Pozzi Electa S.p.a., mediante fidejussione del Credito varesino, in Milano, nella misura del 5 % di $ USA 8.995,99 di cui al mod. *B*-import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1979

(972) p. *Il Ministro*: BERNARDI

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ferrara, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

facchini generici: 18ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 268.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

(965) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Sesto al Reghena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Sesto al Reghena (Pordenone) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Sesto al Reghena (Pordenone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1299)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marzo 1976, 9 agosto 1976, 10 agosto 1976, 2 dicembre 1976, 3 dicembre 1976, 19 febbraio 1977, 9 settembre 1977, 18 ottobre 1977, 23 febbraio 1978, 26 giugno 1978, 19 agosto 1978 e 29 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1297)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, con effetto dal 7 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977, 9 giugno 1977, 9 settembre 1977, 15 ottobre 1977, 23 febbraio 1978, 6 maggio 1978, 12 giugno 1978, 5 settembre 1978 e 4 dicembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 maggio 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1298)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1979.

Modificazione alla delega di competenza del Ministro del commercio con l'estero alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori allo estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto l'ultimo comma dell'art. 3 della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 6 settembre 1977, concernente la delega di competenze del Ministro del commercio con l'estero alla Sezione speciale per la assicurazione del credito all'esportazione - SACE;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche alla delega prevista nel richiamato decreto ministeriale del 31 agosto 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cinque anni previsto ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 1 del decreto ministeriale 31 agosto 1977 viene elevato a sette anni.

Art. 2.

All'art. 1 del decreto ministeriale 31 agosto 1977 viene aggiunto il seguente numero:

« 10) crediti non derivanti da accordi, impegni ed intese intergovernativi concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine a banche, enti o imprese pubbliche o private estere e destinati al finanziamento di esportazioni di merci, di prestazione di servizi, studi e progettazioni e di esecuzione di lavori all'estero, che comportino termini di rimborso fino a sette anni dalle erogazioni ».

Art. 3.

L'art. 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1977 è così sostituito:

« Alla SACE è altresì delegata la facoltà di rilasciare gli altri provvedimenti valutari eventualmente necessari per l'espletamento delle operazioni di cui al precedente art. 1, numeri 1), 3), 4) e 10 ivi compresi le autorizzazioni, i nulla osta e gli affidamenti per i pagamenti anticipati oltre i termini di iniziativa bancaria ».

Art. 4.

L'art. 1 del decreto ministeriale 31 agosto 1977, va inteso nel senso che la SACE è delegata a rilasciare i provvedimenti valutari anche prima della concessione della garanzia assicurativa

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo.

Roma, addì 30 gennaio 1979

Il Ministro: OSSOLA

(1375)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Sesto al Reghena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Sesto al Reghena (Pordenone) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile operanti nel comune di Sesto al Reghena (Pordenone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile, operanti nel comune di Sesto al Reghena (Pordenone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1300)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 72/79 della commissione, del 17 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 73/79 della commissione, del 17 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 74/79 della commissione, del 17 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 75/79 della commissione, del 17 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 76/79 della commissione, del 16 gennaio 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 77/79 della commissione, del 17 gennaio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 78/79 della commissione, del 17 gennaio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 12 del 18 gennaio 1979.

(12/C)

Regolamento (CEE) n. 79/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 80/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 81/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 82/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa *le restituzioni applicabili all'esportazione* per il malto.

Regolamento (CEE) n. 83/79 della commissione, del 17 gennaio 1979, che proroga la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento in virtù dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78 e modifica taluni prezzi di vendita.

Regolamento (CEE) n. 84/79 della commissione, del 17 gennaio 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) numero 1557/78 relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 85/79 della commissione, del 17 gennaio 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 86/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 232/75 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati.

Regolamento (CEE) n. 87/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 88/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 89/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 90/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 91/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 1° febbraio 1979.

Regolamento (CEE) n. 92/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1° febbraio 1979.

Regolamento (CEE) n. 93/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 94/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 95/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame.

Regolamento (CEE) n. 96/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 97/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 98/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 99/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 100/79 della commissione, del 18 gennaio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2966/78 della commissione, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi della zona VII.

Pubblicati nel n. L 13 del 19 gennaio 1979.

(13/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1979 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia S. Tommaso a r.l., in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 30 ottobre 1969, rep. n. 16200, reg. soc. n. 9793;

2) società cooperativa agricola Assegnatari, soc. coop. a r.l., in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Colombis in data 14 dicembre 1961, rep. n. 10995, reg. soc. n. 8187;

3) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Papa Giovanni XXIII, soc. coop. a r.l., in Mirano (Venezia), costituita per rogito Lamagna in data 23 dicembre 1963, rep. n. 26498, reg. soc. n. 8590;

4) società cooperativa edilizia Dante Alighieri, soc. coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito Ziliotto in data 22 aprile 1974, rep. n. 132736, reg. soc. n. 8955;

5) società cooperativa edilizia Diana, soc. coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito Meneghini in data 24 marzo 1972, rep. n. 16973, reg. soc. n. 7730;

6) società cooperativa edilizia Santa Maria, soc. coop. a r.l., in Arre (Padova), costituita per rogito Demontis in data 26 marzo 1971, rep. n. 10820, reg. soc. n. 7465;

7) società cooperativa mista Allevamenti sinistra Brenta, soc. coop. a r.l., in Curtarolo (Padova), costituita per rogito De Julio in data 14 marzo 1973, rep. n. 259085, reg. soc. n. 8432;

8) società cooperativa di produzione e lavoro La Ceramica, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Curione in data 13 gennaio 1976, rep. n. 5965, reg. soc. n. 8006;

9) società cooperativa edilizia Gardenia, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito di Francia in data 4 aprile 1974, rep. n. 51760, reg. soc. n. 7200;

10) società cooperativa di consumo Calzaturiera, soc. coop. a r.l., in Conegliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Aggio in data 14 novembre 1969, rep. n. 41072, reg. soc. n. 5436;

11) società cooperativa edilizia S. Maria, soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Mastelloni in data 27 novembre *1963, rep. n. 17201, reg. soc. n. 1062;*

12) società cooperativa edilizia Adigetto, soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Viscardini in data 23 marzo 1964, rep. n. 19429, reg. soc. n. 1097;

13) società cooperativa di consumo di Runzi, soc. coop. a r.l., con sede in Bagnolo Po (Rovigo), costituita per rogito Viscardini in data 24 maggio 1950, rep. n. 5121, reg. soc. n. 1091;

14) società cooperativa di produzione e lavoro Lavoro e consumo, soc. coop. a r.l., in Loreo (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 30 marzo 1953, rep. n. 15109, reg. soc. n. 1244/473;

15) società cooperativa edilizia Speranza, soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Milazzo in data 6 novembre 1970, rep. n. 21138, reg. soc. n. 1577;

16) società cooperativa edilizia La Gru, soc. coop. a r.l., in Grugliasco (Torino), costituita per rogito Bottino in data 27 settembre 1972, rep. n. 27077, reg. soc. n. 1255;

17) società cooperativa edilizia Mediterranea, soc. coop. a r.l., in Moncalieri (Torino), costituita per rogito Viriglio in data 10 marzo 1975, rep. n. 402053, reg. soc. n. 660/75;

18) società cooperativa edilizia Sole, soc. coop. a r.l., in Alba (Cuneo), costituita per rogito Italo Ferrero in data 29 maggio 1971, rep. n. 26806, reg. soc. n. 794;

19) società cooperativa edilizia Betulle, soc. coop. a r.l., in Saluzzo (Cuneo), costituita per rogito Supertino in data 27 ottobre 1970, rep. n. 18263, reg. soc. n. 441;

20) società cooperativa edilizia Betulla, soc. coop. a r.l., in Monza (Milano), costituita per rogito De Carli in data 7 dicembre 1973, rep. n. 140727, reg. soc. n. 10142;

21) società cooperativa edilizia L'Anfora, soc. coop. a r.l., in Barzago (Como), costituita per rogito Notari in data 23 dicembre 1971, rep. n. 23824/715, reg. soc. n. 2911;

22) società cooperativa edilizia Il Mio Nido, soc. coop. a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Volpi in data 6 ottobre 1965, rep. n. 13622, reg. soc. n. 5606;

23) società cooperativa edilizia Filarola, soc. coop. a r.l., in Brembate (Bergamo), costituita per rogito Squillaci in data 14 dicembre 1974, rep. n. 1727, reg. soc. n. 9889;

24) società cooperativa edilizia Arnichi, soc. coop. a r.l., in Brembate (Bergamo), costituita per rogito Squillaci in data 14 dicembre 1974, rep. n. 1726, reg. soc. n. 9888;

25) società cooperativa edilizia S. Salvatore, soc. coop. a r.l., in Monasterolo del Castello (Bergamo), costituita per rogito Fidati in data 11 maggio 1968, rep. n. 14089, reg. soc. n. 6308;

26) società cooperativa edilizia La Scuola, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Grandona in data 18 febbraio 1972, rep. n. 22938, reg. soc. n. 29019;

27) società cooperativa edilizia Antares, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Poli in data 7 ottobre 1963, rep. n. 48641, reg. soc. n. 25178;

28) società cooperativa edilizia Tredicesima fra dipendenti stabilimento S. Giorgio, soc. coop. a r.l., in Genova-Sestri, costituita per rogito Bonanni in data 19 giugno 1947, rep. n. 268, reg. soc. n. 14059;

29) società cooperativa edilizia Lappeto II, soc. coop. a r.l., in Poggibonsi (Siena), costituita per rogito Bernardini in data 14 dicembre 1973, rep. n. 28208, reg. soc. n. 2450;

30) società cooperativa edilizia C.U.C.I.O. Cooperativa unione cattolica infermieri ospedalieri, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Ventre in data 23 settembre 1969, rep. n. 252, reg. soc. n. 17757;

31) società cooperativa edilizia Edificatrice tra vigili urbani, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Pojani in data 12 febbraio 1964, rep. n. 14340, reg. soc. n. 15218;

32) società cooperativa agricola Eremo vecchio, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Ferraresi in data 27 giugno 1975, rep. n. 14513, reg. soc. n. 22249;

33) società cooperativa edilizia Elea, soc. coop. a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Ugolotti in data 29 marzo 1974, rep. n. 46701, reg. soc. n. 3701;

34) società cooperativa edilizia Mirastelle, soc. coop. a r.l., in Chieti, costituita per rogito Cracchiolo in data 1° giugno 1963, rep. n. 17614, reg. soc. n. 652;

35) società cooperativa agricola Ortofrutticola adriatica, soc. coop. a r.l., in Francavilla al Mare (Chieti), costituita per rogito De Cinque in data 25 ottobre 1971, rep n. 3094, reg. soc. n. 941;

36) società cooperativa edilizia Madonna della strada, soc. coop. a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 24 febbraio 1973, rep. n. 42495, reg. soc. n. 262;

37) società cooperativa edilizia Montemare, soc. coop. a r.l., in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito Di Gianvito in data 25 marzo 1965, rep. n. 31934, reg. soc. n. 1009;

38) società cooperativa edilizia Sant'Angelo, soc. coop. a r.l., in Silvi Marina (Teramo), costituita per rogito Amicarelli in data 21 settembre 1964, rep. n. 83453, reg. soc. n. 991;

39) società cooperativa edilizia Campanula, soc. coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 3 gennaio 1974, rep. n. 275, reg. soc. n. 1003;

40) società cooperativa edilizia Sannio Olimpia, soc. coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 11 dicembre 1973, rep. n. 230/81, reg. soc. n. 962;

41) società cooperativa edilizia Sannio Noce, soc. coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 17 gennaio 1974, rep. n. 504, reg. soc. n. 1054;

42) società cooperativa edilizia Maratea, soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 24 marzo 1970, rep n. 18606, reg. soc. n. 42/70;

43) società cooperativa edilizia Venere, soc. coop. a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 10 dicembre 1973, rep. n. 14805, reg. soc. n. 272/73;

44) società cooperativa edilizia G. Brodolini, soc. coop. a r.l., in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 30 aprile 1973, rep. n. 86416, reg. soc. n. 41/73;

45) società cooperativa edilizia La Santa Maria, soc. coop. a r.l., in Monopoli (Bari), costituita per rogito Cerasi in data 31 luglio 1969, rep. n. 45300, reg. soc. n. 6179;

46) società cooperativa di produzione e lavoro S. Chiara, soc. coop. a r.l., in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 28 settembre 1975, rep. n. 35970, reg. soc. n. 4005;

47) società cooperativa di consumo Pescivendoli Levante, soc. coop. a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Importuno in data 12 febbraio 1962, rep. n. 106, reg. soc. n. 507;

48) società cooperativa di produzione e lavoro Teatro Contro, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Santangelo in data 2 dicembre 1975, rep. n. 8948, reg. soc. n. 10;

49) società cooperativa edilizia La Pineta, soc. coop. a r.l., in Delianuova (Reggio Calabria), costituita per rogito Corigliano in data 31 ottobre 1970, rep. n. 16130, reg. soc. n. 251.

(1315)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Sacramora » di Viserba di Rimini

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1762, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Sacramora » di Viserba di Rimini (Forlì).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1069)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel testo allegato al decreto ministeriale 25 ottobre 1978, concernente modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna, in Bologna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 5 gennaio 1979, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 125, all'art. 9:

alla lettera *b*), dove è scritto: « con l'*ammissione* », leggasi: « con l'*emissione* »;

alla lettera *c*), dove è scritto: « ... eventualmente *accordato* ... », leggasi: « ... eventualmente *accordate* ... »;

alla pag. 126, all'art. 32:

al primo comma, terzo rigo, dove è scritto: « ... ed *alla* quale ... », leggasi: « ... ed *al* quale ... »;

al quarto comma, dove è scritto: « ... la firma di un *direttore* o funzionario ... », leggasi: « ... la firma di un *dirigente* o funzionario ... ».

(1135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 13 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,70	839,70	839,85	839,70	839,70	834,80	839,80	839,70	839,70	839,70
Dollaro canadese	703,05	703,05	702,50	703,05	702,83	698,20	703,05	703,05	703,05	703,05
Marco germanico	450,85	450,85	451,25	450,85	451,45	450,20	451,62	450,85	450,85	450,85
Fiorino olandese	417,01	417,01	417,90	417,01	417,76	418,40	417,05	417,01	417,01	417 —
Franco belga	28,61	28,61	28,67	28,61	28,67	28,60	28,578	28,61	28,61	28,60
Franco francese	195,99	195,99	196,45	195,99	196,65	196,85	196,03	195,99	195,99	196 —
Lira sterlina	1678,25	1678,25	1676 —	1678,25	1677,45	1677,70	1677,70	1678,25	1678,25	1678,25
Corona danese	162,63	162,63	162,65	162,63	163 —	163,70	162,76	162,63	162,63	162,65
Corona norvegese	164,55	164,55	164,75	164,55	165 —	164,75	164,78	164,55	164,55	164,55
Corona svedese	191,69	191,69	192 —	191,69	192 —	192,25	192,29	191,69	191,69	191,70
Franco svizzero	500,35	500,35	501,50	500,35	501,76	501,80	500,11	500,35	500,35	500,35
Scellino austriaco	61,598	61,598	61,65	61,598	61,78	61,75	61,64	61,598	61,598	61,60
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,80	17,90	17,80	17,65	17,78	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,144	12,144	12,14	12,144	12,15	12,10	12,15	12,144	12,144	12,15
Yen giapponese	4,193	4,193	4,22	4,193	4,198	4,20	4,188	4,193	4,193	4,20

Media dei titoli del 13 febbraio 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	65,65
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,60
» 5,50 % » » 1968-83	85 —
» 5,50 % » » 1969-84	79,90
» 6 % » » 1970-85	80,55
» 6 % » » 1971-86	78,30
» 6 % » » 1972-87	76,975
» 9 % » » 1975-90	82,95
» 9 % » » 1976-91	83,55
» 10 % » » 1977-92	86,75
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,65
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,825
» » » » 1- 1-1978/80	100,95
» » » » 1- 3-1978/80	100,65
» » » » 1- 6-1978/80	100,60
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,50
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,25
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,325
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,75
» » » 10 % 1- 1-1981	96,525
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	83,85
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	98,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839,75
Dollaro canadese	703,05
Marco germanico	451,235
Fiorino olandese	417,03
Franco belga	28,594
Franco francese	196,01
Lira sterlina	1677,975
Corona danese	162,695
Corona norvegese	164,665
Corona svedese	191,990
Franco svizzero	500,230
Scellino austriaco	61,619
Escudo portoghese	17,84
Peseta spagnola	12,147
Yen giapponese	4,190

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lodi

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Lodi (la procura generale di Milano con nota n. 532/78 del 10 marzo 1978 ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 10 aprile 1976, registrato il 25 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1976, non vi sono stati partecipanti);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lodi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salvo le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di 45 anni di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso si smarrimento o distruzione del predetto diploma l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro della grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *ottobre* 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 52

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Milano

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . prov. di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lodi, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1194)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Bassano del Grappa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Bassano del Grappa (la procura generale di Venezia con nota n. 1662 del 18 marzo 1978, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato il 21 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 10 settembre 1976, non vi sono stati partecipanti);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Bassano del Grappa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salvo le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di 45 anni di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso si smarrimento o distruzione del predetto diploma l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso il quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoenità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, gli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *ottobre* 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 49

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Venezia

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . prov. di . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Bassano del Grappa, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1195)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Sondrio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177 concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Sondrio (la procura generale di Milano con nota n. 531/78 del 10 marzo 1978 ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 23 ottobre 1975, registrato il 29 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Sondrio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salvo le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivo del procuratore generale presso la corte d'appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di 45 anni di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uf-

nelo presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso si smarrimento o distruzione del predetto diploma l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso il quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato, rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso è contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *ottobre* 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 51

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Milano

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . prov. di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico

incaricato presso la casa circondariale di Sondrio, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1196)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accoglimento del parere della commissione giudicatrice dell'appalto concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna veneta e l'abbattimento delle acque alte nei centri storici di Venezia e Chioggia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, recanti norme per la esecuzione di opere pubbliche;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171;

Vista la deliberazione 27 marzo 1975, con la quale il Governo italiano stabiliva che per la soluzione tecnica del problema della conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna veneta e l'abbattimento delle acque alte nei centri storici il Ministero dei lavori pubblici dovesse provvedere a bandire un appalto concorso internazionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 404, con la quale il Ministero dei lavori pubblici era autorizzato a bandire un appalto concorso internazionale per i fini di cui al visto precedente;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1975, n. 246, con il quale veniva indetto tale appalto concorso e veniva stabilito che il termine utile per la presentazione dei progetti-offerta fosse il 31 luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1976, n. 187, che detto termine prorogava al 31 dicembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1977, n. 2119/50/7, che costituiva la commissione giudicatrice dell'appalto concorso;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1977, n. 4166, che ne modificava la composizione;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1977, n. 5895, che ne modificava la composizione;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1978, n. 551, che ne modificava la composizione;

Ritenuto che alla data del 31 dicembre 1976, risultavano pervenuti sei progetti-offerta e cioè:

1) Consorzio Agiltec, Milano;
2) Consorzio C.I.A., Milano;
3) Consorzio C.I.V.E., Roma;
4) Consorzio Saipem, Farsura, Recchi, Cogefar, Milano;
5) Consorzio V.E.L.A., Roma;
6) ditta Mc Dowel and Co. Partner ship;

Vista la relazione 31 marzo 1978 che la commissione giudicatrice ha presentato a conclusione del lavoro svolto;

Ritenuto che la commissione stessa ha giudicato in via preliminare ammissibili alla gara i primi cinque progetti-offerta e non il sesto (ditta Mc Dowel and Co. Partner ship), in quanto carente della documentazione richiesta;

Ritenuto che la commissione, nelle numerose riunioni collegiali e di gruppo di lavoro, esaminati attraverso approfondita analisi i vari aspetti degli elaborati di cui innanzi, è pervenuta alle seguenti conclusioni:

in tutti i progetti le opere di restringimento fisso delle bocche di porto sono costituite da diaframmi attraverso i canali portuali, mentre non sono state prese in considerazione dai progettisti, se non in modo marginale e parziale altre modalità alternative o integrative di intervento. E' quindi necessario lo sviluppo di ulteriori studi in proposito, come sussidio alla progettazione definitiva delle opere di regolazione delle bocche lagunari;

in tutti i progetti, a parte il silenzio quasi assoluto sulla possibilità di vivificare la zona nord-orientale della laguna, non vengono date indicazioni sugli accorgimenti idonei a salvaguardare l'habitat naturale delle valli da pesca nel caso di loro apertura all'espansione delle maree che potrebbe dare benefici non trascurabili;

in particolare i progetti Cia e Saipem prevedono opere di chiusura fisse e mobili soggette alle azioni dirette del moto ondoso, per cui sorgono fondati timori, sia sulla sicurezza del passaggio delle navi attraverso i varchi formati dai restringimenti, in periodi di mare agitato e visibilità ridotta, quanto nei riguardi della efficienza e buona conservazione dei meccanismi mobili di chiusura; i due progetti, inoltre, prevedono opere di mole rilevante, specialmente nella parte fondazionale, difficilmente rimuovibili o rettificabili per far fronte ad eventuali nuove situazioni;

i progetti Agiltec, Vela e Cive prevedono opere che si sviluppano in laguna e turbano, in varia misura, l'aspetto caratteristico del paesaggio. La soluzione Agiltec *A*, inoltre, comprende, in una prima fase, i soli restringimenti fissi e risulta quindi poco efficace, perché non è in grado di produrre, a causa della ampiezza delle luci, abbassamento di rilievo dell'acqua in laguna; prevede il prolungamento delle scogliere dei moli di Lido e Chioggia che può produrre erosioni lungo il litorale di Lido e Pellestrina, con conseguenza che debbono essere attentamente valutate: prevede anche organi mobili che, per la loro impostazione, raddoppiano le difficoltà tecnologiche e funzionali del problema della tenuta e dell'attendibilità dei molteplici congegni di manovra;

la soluzione Agiltec *B*, che contempla l'isolamento, durante i periodi di previsione di acque alte del bacino lagunare di Venezia, da quelli di Malamocco e Chioggia mediante il completamento dell'arginatura fissa lungo il canale da S. Leonardo a Marghera ed una divisione della laguna con elementi gonfiabili pone delicati quesiti in merito alla sua congruenza con l'art. 12 *a*) della legge n. 171, secondo la quale le opere volte a ridurre i livelli marini in laguna non debbono rendere impossibili o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della

laguna. Inoltre presenta carenze come quelle della penalizzazione del traffico marittimo di Venezia, la complessità di costruzione e gestione delle opere, la problematica di carattere idrodinamico che andrebbe approfondita;

la soluzione Cive comporta una sensibile riduzione dei livelli delle acque in laguna, ma non consente di eliminare le acque alte prodotte da maree atipiche di lunga durata, ubica gli sbarramenti mobili (fragili e vulnerabili), nella posizione meno adatta, ove la velocità della corrente è normalmente più elevata con conseguente insicurezza del transito;

la soluzione Vela presuppone uno sviluppo di arginature sinuose che appare eccessivo, un secondo sbarramento che secondo i progettisti attenuerebbe ulteriormente il livello dell'acqua alta; ma ciò dovrebbe essere valutato con prove su modelli matematici e fisici;

Ritenuto che, per gli anzidetti motivi ed altri, la commissione pur riconoscendo che tutti i progetti esaminati sono il frutto di studi molto approfonditi ed apportano un contributo alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi connessi con la protezione di Venezia e della sua laguna, esprime parere che nessuno di essi possa essere dichiarato idoneo, ai fini dell'appalto-concorso, e che nessuno possa essere indicato come vincitore;

Considerato che il lavoro svolto dalla predetta commissione, come appare dall'esame della citata relazione 31 marzo 1976, è stato assai attento, attraverso una compiuta e approfondita indagine di tutti gli elementi offerti al suo esame dai concorrenti;

Considerato che, per la particolare delicatezza della vasta e complessa problematica veneziana è necessario attuare interventi graduali, flessibili e reversibili che diano le più ampie garanzie di risultati positivi, ai fini dell'opera di salvaguardia intrapresa, e che nessuno dei progetti presentati risponde appieno a tali requisiti;

Considerato che il parere della commissione giudicatrice è pertanto da accogliere;

Decreta:

Articolo unico

E' accolto il parere della commissione giudicatrice dell'appalto concorso internazionale di cui alle premesse, per cui nessuno dei progetti-offerta presentati è dichiarato vincitore.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1317)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Sorgono:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di primario di laboratorio di analisi mediche.

Ospedale di Lanusei:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di primario di laboratorio di analisi mediche.

Ospedale di Olbia:

un posto di primario di laboratorio di analisi mediche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(447/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia;
due posti di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto di dermatologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad esclusione del posto di aiuto di urologia che scade alle ore 12 del trentesimo giorno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(437/S)

OSPEDALE « G. P. DELOGU » DI GHILARZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi e ricerche cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi e ricerche cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ghilarza (Oristano).

(448/S)

OSPEDALE DI MORTARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di broncopneumotisiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di broncopneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(449/S)

OSPEDALE CIVILE «ALIVESI» DI ITTIRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario chirurgo;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ittiri (Sassari).

(446/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(445/S)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(454/S)

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(452/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(453/S)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di immunoematologia;

due posti di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(461/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790470)